



h

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 124 del 06/07/2016

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione delle Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Gravina di Puglia n. 109/15; Tribunale di Bari n. 2430/2015.



RELAZIONE

Il D.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/14, ha introdotto una specifica disciplina innovativa in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lett. a) del precitato D.lgs. n. 118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, relativo ai crediti professionali di avvocati esterni, maturati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/81.

Ai sensi del comma 4 del precitato art. 73, il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi istruttori e documentali acquisiti dalla competente Sezione Contenzioso Amministrativo, emerge quanto segue:

- con sentenza esecutiva n.109/15 del 17.03.2015, il Giudice di Pace di Gravina di Puglia nella persona dell'avv. Sebastiano Mastropasqua, a definizione del giudizio di opposizione ex art. 22 della legge 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione proposta dalla sig.ra Ciaccia Faustina rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Laterza annullava l'ordinanza ingiunzione accogliendo l'opposizione con compensazione delle spese del giudizio, ad esclusione di quelle occorse per la iscrizione a ruolo;
- con sentenza esecutiva n.2430 del 03.06.15, il Tribunale di Bari nella persona del Giudice avv. Vincenzo Lullo, a definizione del giudizio di opposizione ex art. 22 della legge 689/81 avverso ordinanza ingiunzione proposta dal sig. Pasculli Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Posado annullava l'ordinanza ingiunzione accogliendo l'opposizione;
- **Per effetto delle precitate sentenze la Regione Puglia veniva condannata, a pagare alle controparti le spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.437,83 onnicomprensive di spese legali, procedurali, Iva e CAP;**

Dall'esame della documentazione esistente agli atti risulta in maniera inoppugnabile che si tratta di somme dovute dalla Regione Puglia per effetto delle predette sentenze e che, pertanto, si deve procedere, alla liquidazione della somma complessiva di € 2.437,83 (duemilaquattrocentotrentasette/83), di cui €. 241,68 da distrarre in favore dell'avv. Saverio Laterza e €. 2.196,15 da distrarre in favore dell'avv. Fabrizio Posado, con imputazione alla **Missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio 2016;**

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazioni del Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo di Bari.

L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118/11)

Il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive, n. 109/15 del 17.03.2015 del Giudice di Pace di Gravina in Puglia e n.2430 del 03.06.15 del Tribunale di Bari dell'importo di € 2.437,83 (euro duemilaquattrocentotrentasette/83) è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 – programma 11 – titolo 1 - capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente.

